



Direttore scientifico: **Luigi VIOLA**

www.scuoladirittoavanzato.com



4.07.2017

TRACCIA DELL'ATTO GIUDIZIARIO RELATIVO AL DIRITTO CIVILE DEL 15.12.2016

Con accordo di separazione coniugale omologato nel marzo 2016, Caio, sul presupposto che il reddito familiare prima della separazione ammontasse ad euro 5.000,00 mensili e che quello suo personale ad euro 3.200,00 mensili, si è impegnato a corrispondere a Sempronia un assegno mensile di euro 1.600,00 per il mantenimento del figlio della coppia Caietto, nonché a trasferire a quest'ultimo, senza ricevere alcun corrispettivo, la piena ed intera proprietà dell'unico immobile di cui è proprietario. L'accordo tra i coniugi prevede, inoltre, che Caietto continui a vivere insieme alla madre presso altro appartamento di proprietà di quest'ultima che fino alla data della separazione aveva costituito l'abitazione coniugale.

Tizio, che vanta nei confronti di Caio un ingente credito in forza di rapporti commerciali intercorsi con il predetto nell'anno 2015, venuto a conoscenza di tale trasferimento di proprietà avvenuto nel settembre del 2016 e, ritenendo che lo stesso possa pregiudicarlo, si reca dal proprio legale di fiducia per conoscere se sono concretamente esperibili delle azioni a tutela del proprio credito. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l'atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa degli interessi del proprio assistito.

Si riporta lo svolgimento della corsista V.S. che ha riportato il voto 30 (corte di Appello di Genova), ringraziandoLa per aver voluto condividere con noi il bel risultato.

[Si veda anche Esame Avvocato 2016: tracce e soluzioni](#)



ATO GIUDIZIARIO IN MATERIA DI DIRITTO PRIVATO

TRIBUNALE DI

ATO DI CITAZIONE

Mell'interno di Bizo (cf. -), nato a -, il -, residente in -, via -, effettivamente domiciliato in -, via -, presso lo studio dell'Avv. - (cf. FAX - Pec), che lo rappresenta e difende in forza di procurava stessa in carico al presenti atto
PRE DESSE

IN FAITO

- 1- Mell'anno 2015 Bizo e Lao indattenevano rapporti commerciali; nonostante i ripetuti solleciti, rimasti invanici (prod.), ad oggi Lao risulta debitore nei confronti dell'adiacente espontanei per la somma complessiva di € -, come da fatture prodotte sub 2;
- 2- nel mese di settembre 2016, in adempimento agli accordi di separazione coniugale omologate nel marzo 2016, Lao trasferisce la piena e totale proprietà dell'immobile del quale risultava essere proprietario, sta in via -, al figlio Loretto, senza ricevere alcun corrispettivo;
- 3- gli accordi di separazione citati prevedevano, inoltre, la corresponsione da parte di Bizo di un erogato mensile di € 160,00 per il mantenimento del figlio Loretto, maggiorenne, il quale avrebbe continuato a vivere insieme alla madre senza un appartamento di proprietà dello stesso, adibito a esse coniugale fino al momento della separazione;
- 4- nientché la drastica riduzione del patrimonio del debitore, che cedeva l'immobile e si obbligava a versare metà del suo stipendio (~~€ 3200,00~~^{mensile}, ammontando ad € 3200,00), al figlio, nonostante le ampie possibilità economiche delle madri Sempronie (avendo reddito di € 180,00 mensili), è interesse dell'adiacente espontaneo adire l'Ufficio Tribunale al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti dell'atto di trasferimento dell'immobile.

IN DIRITTO

L'azione recazione, disciplinata ex art. 231, eseguenti c.c., ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito; essa, infatti, si sostanzia nel potere, attribuito al creditore, di far dichiarare inefficace nei suoi confronti data:

minati atti di disposizione patrimoniale del debitore che rendono pregiudizio alle sue ragioni.

L'accoglimento dell'azione revocatoria, infatti, pur non producendo l'invalidità dell'atto di disposizione patrimoniale, comporta l'inflessione dello stesso soltanto nel confronto del creditore richiedente, che vede così ricostituita la garanzia generica assicurata dal patrimonio del debitore.

Punto che, nel caso in esame, Carlo, dopo aver contratto un ingente debito con Gino, trasferiva il proprio immobile a Boetto senza ricevere alcun compenso, condizione sufficiente per richiedere la revocatoria sarà, ex art. 2321, comma 1, n° 2 e prima parte, c.c., la conoscenza da parte del debitore del giudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni del creditore.

Nelle due di quanto appena esposto, nel senso che quei presupposti sufficienti ad ottenere la dichiarazione di invalidità dell'atto di disposizione saranno l'esistenza di un diritto di credito ^{l'elemento soggettivo}, detto c.d. "eventus damni" e l'elemento oggettivo delle cosiddette "scientia damni" in capo al debitore.

Più quanto concerne il primo elemento, l'art. 2301 c.c. accoglie una nozione ampia di credito, comprensiva delle ragioni e delle aspettative.

Per unanime giurisprudenza, infatti, detta azione può addirittura espandersi per tutelare crediti condizionali, non scaduti, eventuali, non determinati, né facilmente determinabili.

Al fine dell'esperimento della revocatoria, quindi, non occorre che il credito sia certo, liquido ed esigibile, o presentarsi in sede giudiziale, essendo al contrario sufficiente che la semplice aspettativa non si risulti prima fatta protestiosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente avvenuta (in questo senso Corte d'app. Bari 08/2002, 24/03/03).

Anche il c.d. "eventus damni" non deve essere inteso in modo rigoroso, ed infatti, al fine della sostanza di questi presupposti, non è necessaria che il debitore si trovi in stato di insolvenza, o che la soddisfazione della pretesa creditizia sia stata resa impossibile o definitivamente compromessa, essendo, al contrario sufficiente che l'atto di disposizione abbia reso più incerto o anche soltanto più difficile la realizzazione del credito, sulla base di una

rappresentano ~~per conto~~ operate ex ante, con riferimento alla data dell'atto di spese, allo stesso.

L'"eventus domini", quindi, può sussistere non solo lasciare il patrimonio del debitore abbia subito una variazione quantitativa, a seguito ad esempio della cessione di un bene, ma anche in caso di variazione qualitativa, che rendono in sostanza più difficile la soddisfazione del credito.

L'Onus di provare l'esistenza di tale rischio, in ragione, ad esempio, della sussistenza di ampie ed idonee residualità patrimoniali, spetta, invece, sul comitente chi voglia eseguire l'evento dell'"eventus domini" (in questo senso Cassazione Civile 15/1992; 04/15257).

Per le previsioni dell'art. 2301 c.c., il requisito soggettivo richiesto in capo al debitore, in caso di atto di disposizione a titolo gratuito portatore di sospese del credito, è la mera "scientia domini", ossia la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, lo cui prove può essere fornita anche mediante il ricorso a presunzione.

Nel caso de quo sussintime sente dubbio tutti i presupposti richiesti quali condizioni della presente azione e sopra enunciati.

Cioè, infatti, risulta creditore nel confronto di Laiò in virtù dei rapporti commerciali intrattenuti nel corso dell'anno 2015 e provati dalle fatture prodotte da Laiò. Nonostante tale credito non sia stato assunto giuridicamente, per le ragioni già ampiamente esposte, appare certamente idoneo a ricorrere nell'ampie zone di credito derivabile dall'art. 2301 c.c., nonché dalla pronuncia della costante ed unanima giurisprudenza.

Anche il dito "eventus domini" sembra essere stato preso caso di Spesie, ~~per~~ e seguito degli accordi presi in sede di separazione consensuale, infatti, Laiò si impegnava a trasferire il proprio unico immobile al figlio Gilette. Sin da allora è comunque, nonostante l'elevata erogazione prevista per il suo mantenimento.

A seguito dell'atto di trasferimento, quindi, la garanzia patrimoniale, effettuato all'adattamento, dal patrimonio di Laiò, viene a subire una modifica quantitativa, ma anche qualitativa, poiché viene dismesso non solo il ben-

di maggior valore ma anche l'unico che avrebbe plasmato un'immediata soddisfazione delle ragioni del creditore - un pagamento dello stipendio del dottor comporterebbe il protrarsi dell'esecuzione nel tempo visto l'attenzione di meu notei monaci -.

Inoltre, gli elementi stessi di cui alla parte in fatto appiamo i cui esuli idonei e provare in capo a Basile la consapevolezza di avere pregiudizio agli interessi del creditore.

L'adversus exponente, infatti, provvedeva a riservare più volte il debito (prat.) nel corso del 2015 e, ciò nonostante, lo stemma, oltre a non provvedere al saldo delle fatture emesse da Enzo, nel giugno passato, si liberava dell'unico bene in suo possesso.

Che condotta, invece, sembra parlare più di una consapevolezza accordando un assegno di mantenimento pari all'otto mila del proprio reddito - nonostante l'alto stipendio mensile percepito dalla moglie, proprietaria di un appartamento - e trasferendo rapidamente la proprietà del suo unico immobile al figlio Sestetto, cui sembra perseguire l'intento di sottrarre garanzie al proprio creditore.

Non si comprende, altrettanto, un tale spirto di liberalità da parte di un soggetto gravato da ingenti debiti.

Al fine di evitare pretestuose contestazioni dei parti di convenuti, si intende utile operare un'ulteriore precisazione.

Il trasferimento dell'immobile effettuato da Basile in favore di Sestetto, in contemporaneo ai poteri acquisiti in sede di separazione consensuale omologata, è riconducibile di cronaca recautoria ordinaria poiché esse tre vigezzano dallo libero determinazione del coniuge adempiente, il diritto dovuto, e quindi fonte di un ~~dubbio~~ obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'articolo 2901, comma 3, c.c., solo tuttavia tale impegno sia stato assunto in virtù dell'esistenza debitoria nei confronti del terzo creditore (in questo senso *Cassazione 15/11/14*).

Fatto premesso Enzo, ut supra rappresentato e difeso
CITA



L'elvoto sconsiglia di mandamento venuto da Bari, nonché
la disponibilità di un ulteriore caso di proprietà dello ex moglie - adatto a
essa famiglia, portano senz'altro ad escludere l'applicabilità dell'art. 230,
comma 3, cc. del cod. di pro.

Eccovi premetto Bari, ut supra rappresentati e siglato

OTA

Bari (CF...) nota a - , il - , residente in -, via - e Boiello (CF...), nato a -
il - , residente in -, via - , quali litigiosi necessari a comparsa mandi
l'Ist. mo Tribunale di - , sito in -, via - , all'udienza del - , ore e locali di
vte, quale designando ex art 168 bis cpc., con invito a costituirsi, ai sensi
nello forme di cui all'art 166 cpc, nel termine di almeno venti giorni
prima dello Sudetta udienza, con espresi avvertimenti che la costituzione
oltre il suddetto termine implica la decaduta di cui agli artt. 33 e 167 cpc, e
che in caso di ~~esso~~ ^{esso} rimanente costituzione si procederà in base alle leggi
contumacia, per vi sentire accogliere le seguenti

conclusioni

Voglia l'Ist. mo Tribunale udito, contrariis rebus, avendo le norme stesse
dei requisiti di cui all'ad 230, comma 1, n° 1, c.s., dichiarare inefficaci
ni confronti di Boiello l'atto di trasfumeto concluso da Boiello in
fave di Boiello ed avere ad oggetto l'immobile sito in - via - ✓
Con attenzia di spese ed onorari, oltre no, cpc e spese generali.

Si prega cosa

- 1 - Solleciti di pagamento del -
- 2 - Fattur. n° - del -
- 3 - Informative mediche

Con riserva di ulteriori dichiarazioni, prudenze, indicare fori e chiedere i
metodi istituzionali che si considerano necessari in relazione al comportamento
processuale delle controparti.

Si dichiara che il valore delle presenti controverse ammonta ad € - ,
Scritto un C. L. per ad €

A.W.

Procedura AUE LITI

M^o dottorato BIZIO (cf.), nato a ..., il ..., residente in ..., via ..., n. ..., informato ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 23/2010 della possibilità di ricevere al procedimento di mediazione in materia e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché della possibilità di ricorrere alla conciliazione di negoziazione iniziale, avvalendosi degli uffici di fiscal, delega l'Avv. (cf. FAX - PEC), del foro di ..., a rappresentarlo e difenderlo nel presente procedimento ed in ogni ^{sua} successiva fase e grado, compresa quella eccezionale, comprendendo allo stesso oggetto più semplici deleghe e pacche concordate dello stesso, tra cui e titolo esemplificativa, non esauriente, conciliazione, trasigenza, quietus, incassare somme, chiedere in cause terzi, opporre domande ricorrenziali, nominare sostituti in udienza, eleggendo domicile presso il suo studio ove ...
Dichiara di avere stato informato ~~per intero impegno~~ dell'incarico sull'attività da intraprendere sulla presedibile durata del medesimo nonché sui costi preventivabili del momento del congiungimento alle conclusioni del mandato d'affari.

Sono state fornite le indicazioni relative alla politica anticattive proposte.

Dichiaro di aver ricevuto le informazioni di cui agli artt. 7 e 13 d.lgs. 126/2016 e posto il consenso al trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento dell'incarico.

È vero e autentico

Avv.

VOTAZIONE 30 (in R)
il Segretario Il Presidente
